

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, COLLEONI, TREU, BURTULO e LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1968

Disciplina del trattamento economico degli ingegneri ed architetti funzionari dipendenti dagli Enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e di prevenzione antinfortunistica

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è rivolto a stabilire, per gli ingegneri e gli architetti dipendenti dagli Enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e di prevenzione degli infortuni, la corresponsione di una particolare indennità mensile e ad ammettere per gli ingegneri ed architetti in questione la possibilità di riscatto degli anni di anzianità professionale, ove richiesti come requisito per l'assunzione in servizio, analogamente a quanto stabilito per i medici degli stessi Istituti con la legge n. 100 del 20 febbraio 1968.

L'indennità che si intende istituire, denominata « indennità tecnica », è da porsi in relazione sia al rischio proprio dell'attività espletata, sia alle responsabilità che la stessa comporta.

Gli ingegneri e gli architetti, dipendenti dagli Enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e di prevenzione degli infortuni, svolgono attività professionale di progettazione, direzione dei lavori e collaudi, sia nel campo dell'edilizia civile ed ospedaliera che nel campo industriale.

Essi, pertanto, oltre alle peculiari responsabilità civili e penali proprie dello svolgimento di tale attività, sono costantemente esposti al rischio di infortunio che la loro professione specificamente comporta.

Agli ingegneri e agli architetti degli Enti predetti erano state riconosciute, per il rischio specifico, particolari indennità di rischio professionale che, in misura analoga, vennero successivamente estese ai medici dipendenti dagli stessi Enti.

Analogamente a quanto attuato per i medici nel 1963, le predette indennità vennero soppresse in quanto non ritenute cumulabili con l'indennità speciale per funzioni proprie, istituita nello stesso anno in occasione dei provvedimenti di applicazione della perequazione generale dei trattamenti economici del personale dipendente dagli Enti mutuo-previdenziali, e, pertanto, gli ingegneri e gli architetti furono equiparati ai dipendenti non tecnici degli altri ruoli di categoria direttiva e ciò con sfavorevoli conseguenze per la categoria.

Le norme di allineamento non tennero quindi conto della precipua e particolare

funzione svolta dagli ingegneri e dagli architetti degli Enti mutuo-previdenziali, i quali non svolgono mansioni amministrative ma esercitano attività professionale, assumendo le responsabilità dirette e personali conseguenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ed ai collaudi nel campo dell'edilizia civile ed ospedaliera ed al collaudo ed alla verifica, ai fini dell'accertamento delle condizioni di stabilità e sicurezza, di apparecchiature civili e industriali quali caldaie, ascensori, montacarichi, gru, argani, paranchi, idroestrattori, ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di terra elettrica.

Al termine della IV legislatura, in occasione della discussione della legge n. 100 del 20 febbraio 1968, riguardante la disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli stessi Enti mutuo-previdenziali, comportante l'istituzione di una particolare indennità mensile per i medici, sia i parlamentari della Camera che quelli del Senato rilevarono che gli ingegneri e gli architetti erano « esposti a non

minori rischi sul piano della responsabilità oltre al rischio di infortunio », e proposero in appositi ordini del giorno — accettati dal Governo e approvati all'unanimità — la istituzione per la categoria di « una indennità uguale a quella dei medici ».

Si aggiunga che, come nel caso dei medici, il riconoscimento ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza degli anni di anzianità professionale, più che attribuire un beneficio particolare, consente agli ingegneri ed architetti di raggiungere, in base al normale svolgimento di carriera, l'anzianità ottimale di 40 anni di servizio utile, che non potrebbe essere raggiunta quando, alla lunga durata dei corsi universitari ed al tempo necessario per conseguire l'abilitazione allo esercizio della professione, si aggiungano gli anni di anzianità professionale che vengano richiesti come requisito per l'assunzione.

Lo scadere della IV legislatura impedì però l'adozione, anche per gli ingegneri ed architetti degli Enti mutuo-previdenziali, degli stessi provvedimenti disposti per i medici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ingegneri ed agli architetti dipendenti dagli Enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e di prevenzione antinfortunistica è dovuta una indennità tecnica connessa alla peculiarità ed al rischio delle loro funzioni.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge sono considerati dipendenti gli ingegneri ed architetti di ruolo e quelli non di ruolo assunti a contratto ad orario pieno per il disimpegno di funzioni che, secondo

gli ordinamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate agli ingegneri ed architetti di ruolo.

Art. 3.

L'indennità tecnica prevista dalla presente legge è cumulabile con ogni altra indennità a qualunque titolo corrisposta.

Art. 4.

L'ammontare dell'indennità tecnica prevista dalla presente legge è unico per tutti gli ingegneri ed architetti indicati al precedente articolo 2 ed è fissato in lire 540.000 annue da erogarsi in 12 mensilità.

Art. 5.

Gli anni di anzianità professionale, ove richiesti come requisito per l'assunzione in servizio, possono essere riscattati dagli interessati ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza degli ingegneri ed architetti, di cui all'articolo 2.

Art. 6.

I Consigli di amministrazione degli Enti provvederanno ad assumere le deliberazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.